

**Sent. n. 2496/2010**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati

Salvatore Nottola           Presidente

Andrea Lupi           Consigliere relatore

Giuseppina Maio   Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70398 del registro di segreteria della Sezione, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Carlo Fuscagni, Ubaldo Livolsi, Francesco Alberoni, Giovanni Galoppi, Alessandro Usai, Francesco Ventura, Michele Lofoco, Filippo Antonio Soldi e Michael Martinelli , rappresentati e difesi i primi sei dagli avv.ti Giuliano Montaretto Marullo e Mario Bussoletti, i signori Lo Foco e Soldi dall'avvocato Adriano Tortora, e il sig. Martinelli dall'avv. Giovambattista Cucci.

Visto l'atto di citazione e gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010, con l'assistenza della Segretaria Signora Ernestina Barbone, il relatore, Consigliere Andrea Lupi, gli avvocati Montaretto Marullo, Bussoletti, Cucci e Tortora per i convenuti e il Pubblico

Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Massimiliano Minerva.

**FATTO**

Con atto di citazione, emesso in data 29 marzo 2010, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i signori Carlo Fuscagni, Ubaldo Livolsi, Francesco Alberoni, Giovanni Galoppi, Michele Lofoco, Filippo Antonio Soldi, Alessandro Usai, Francesco Ventura e Michael Martinelli per sentirli condannare alla complessiva somma di euro 771.308,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché le spese di giudizio, in favore dello Stato.

L'azione della Procura, che ha preso le mosse dalla relazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti - sulla gestione finanziaria della Cinecittà Holding spa, società a totale partecipazione pubblica, concerne in particolare la Società per azioni di gestione del risparmio (SGR) Cinefund, con sede in Roma, costituita dalla Cinecittà Holding nel 2005 (con un capitale di 1 milione di euro) con la finalità di associare capitale privato nel finanziamento di produzioni cinematografiche.

La relazione della Sezione controllo enti rileva che la società Cinefund ha registrato nel bilancio iniziale una perdita di euro 115.333,00 e in quello successivo una perdita di euro 762.614,00. Il 14 febbraio 2007 la società è stata sciolta.

Il Consiglio di amministrazione di Cinecittà Holding decise di costituire la società di gestione del risparmio sulla base della

relazione del consulente della società, Michael Martinelli, il quale, illustrando lo strumento del private equity, aveva precisato che il Cinefund avrebbe dovuto gestire un fondo mobiliare chiuso, alimentato da un ristretto numero di investitori, con una dimensione finale di 50/70 milioni di euro, di cui 15 finanziati dagli investitori pubblici Cinecittà Holding e Istituto Luce.

Tuttavia, a causa della totale assenza di sottoscrizioni, sia pubbliche che private, il cda di Cinecittà H. (seduta del 20.11.2006) decise dapprima di verificare la possibilità di cedere la Cinefund e comunque evidenziò il venir meno del rapporto fiduciario con l'amministratore delegato Martinelli.

Nella seduta del 14 febbraio 2007, in cui il nuovo amministratore di Cinefund rappresentò le criticità della gestione, il CdA di Cinecittà H. deliberò lo scioglimento della Cinefund e nominò il liquidatore nella persona del dr. Cempella (nuovo amministratore delegato).

Le perdite della Cinefund ammontano ad euro 771.308,00 delle quali 320 mila euro costituite dal compenso corrisposto al Martinelli durante il suo incarico di A.D. dall'1 luglio 2005 al 20 12 2006.

La Procura reputa che questa somma costituisca danno ingiusto che vada addebitato - per il 60% del totale (quote di euro 57.848,10 ciascuno) - ai convenuti Fuscagni, Livolsi, Alberoni, Galoppi, Lofoco, Soldi, Usai e Ventura, che nella loro qualità di componenti del CdA di Cinecittà Holding hanno dato vita alla

Cinefund sulla base di una semplice presentazione sintetica dell'iniziativa, in assenza di puntuali elementi conoscitivi, approfondite analisi di mercato, studi volti a valutare il grado di rischio dell'iniziativa imprenditoriale, simulazioni di scenari micro economici, nonché di un vero e proprio *business plan*.

Secondo la Procura essi, in particolare, sono responsabili di aver agito con massima superficialità e in spregio alle più elementari regole della sana gestione imprenditoriale che richiedono l'adempimento degli oneri di informazione preventiva.

Nella specie, contesta la Procura, è mancata del tutto un'attenta valutazione del rischio imprenditoriale e finanziario, con specifico riguardo alle opportune verifiche circa l'effettiva disponibilità dei finanziamenti pubblici da versare a Cinefund (15 milioni di euro).

Il restante 40% (pari a 308.523,20) la Procura lo addebita a Michael Martinelli, consulente di Cinecittà Holding, a questa legato da un contratto di collaborazione e pertanto formalmente inserito nell'organizzazione societaria, il quale risulta essere l'artefice della costituzione di Cinefund e del fondo, autore e illustratore del progetto e quindi colui che ha contribuito in modo sostanziale a formare in maniera viziata la volontà deliberativa del CdA, omettendo di rappresentare correttamente e approfonditamente gli scenari finanziari e le concrete prospettive della raccolta dei fondi, nonché di effettuare e comunicare le dovute valutazioni in termini di analisi dei rischi rispetto

all'operazione che proponeva e che tra l'altro costituiva l'oggetto principale dell'incarico di collaborazione con la Cinecittà Holding.

Inoltre, il Martinelli, nella sua qualità di A.D. della Cinefund è responsabile del risultato gestionale negativo, in termini di mancata raccolta di fondi iniziali necessari per lo start up del progetto, posto che nei 18 mesi disponibili per la sottoscrizione del fondo nessun investimento viene raccolto, sia di natura pubblica che di natura privata.

Nell'atto di citazione, in replica all'eccezione di difetto di giurisdizione presentata dai convenuti nella fase preprocessuale dell'invito a dedurre, il PM affronta il profilo della natura della Cinecittà Holding, rilevando che essa può farsi rientrare tra gli enti strumentali dello Stato, attesa, tra l'altro, la sua sottoposizione alla vigilanza del Ministero dei Beni culturali e al controllo concomitante e referente della Corte dei conti.

I signori Usai, Livolsi, Alberoni, Fuscagni, Galoppi, Ventura si sono costituiti a mezzo degli avvocati Giuliano Montaretto Marullo e Mario Bussoletti che, in via pregiudiziale, hanno ribadito il difetto di giurisdizione già svolto in sede di invito a dedurre, nonché eccepito la nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17 comma 30 ter d.l. n. 78/2009. Al riguardo i convenuti rilevano che dalla determinazione della Sezione controllo enti, ancorchè emergere una notizia specifica e concreta di danno, si deduce soltanto la piena legittimità della

costituzione della SGR Cinefund, senza contare poi, rilevano i convenuti, la contraddittorietà delle pronunce tra due organi della Corte dei conti.

Nel merito, in via preliminare, eccepiscono la prescrizione perchè dalla data in cui il CdA di Cinecittà Holding ha deliberato la costituzione di Cinefund (16 dicembre 2004) alla data di notifica degli di citazione sono trascorsi più di cinque anni.

Nel merito respingono gli addebiti rilevando che non hanno violato norme di legge, né hanno agito con imprudenza e/o negligenza, atteso che l'operazione era stata attentamente valutata ed era stata anche acquisita la disponibilità di interlocutori istituzionali come il Ministero dei Beni culturali e Arcus e atteso che la legittimità e fattibilità dell'operazione non soltanto non sono state contestate dal PM ma anche asseverate dalla Banca d'Italia e dal Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione di Cinecittà Holding.

Anche i convenuti Lo Foco e Soldi, costituitisi a mezzo dell'avv. Adriano Tortora, eccepiscono la prescrizione. Chiedono inoltre l'integrazione del contraddittorio con l'ex Ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani che ha emanato la direttiva (in data 19.12.2002) con la quale si prevedeva la costituzione di società per la gestione del risparmio, nonché con i membri del CdA di Cinecittà Holding che hanno previsto nello Statuto la possibilità di costituire strutture appositamente dedicate all'attività finanziaria.

Eccepiscono inoltre l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali perchè al giudice contabile è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità.

Nel merito anch'essi rilevano l'assenza di qualsiasi colpa da parte loro in una vicenda in cui sia la Banca d'Italia che il magistrato della Corte dei conti avevano espresso il loro parere favorevole.

Anche Michael Martinelli, costituitosi a mezzo dell'avvocato Giovambattista Cucci, eccepisce il difetto di giurisdizione, con particolare riguardo alle responsabilità a lui addebitate come amministratore delegato di Cinefund. Eccepisce inoltre la nullità degli atti istruttori perchè dalla determinazione della Sezione di Controllo non si evince alcuna notizia di danno specifica e concreta.

Nel merito il Martinelli contesta gli addebiti rilevando che nella prima fase, quella relativa alla costituzione, egli non aveva il ruolo di proponente né doveva fornire valutazioni circa l'opportunità dell'operazione.

Riguardo alla seconda fase egli contesta gli addebiti e rileva di aver adempiuto a tutti gli obblighi inerenti la carica di amministratore delegato. Peraltro, se inadempimenti ci fossero stati il cda di Cinecittà holding avrebbe potuto procedere al licenziamento, cosa che non ha fatto.

All'odierna udienza il PM ha in via preliminare chiesto il

rigetto di tutte le eccezioni. In particolare, quanto al difetto di giurisdizione, il PM si riporta all'atto di citazione, in cui viene contestata in modo articolato e approfonditamente l'eccezione pregiudiziale e, in questa sede rammenta che Cinecittà Holding può essere ascritta al novero degli enti strumentali del Ministero dei Beni culturali sia in quanto società, costituita per legge, a totale partecipazione pubblica, soggetta alle direttive del Ministero vigilante chiamato peraltro ad approvare i programmi dell'attività sociale, sia perché sottoposta al controllo concomitante e referente della Corte dei Conti e, comunque, al rispetto delle regole della evidenza pubblica.

Per ciò che concerne l'eccezione di nullità degli atti istruttori e della citazione, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, il PM ha rilevato che la determinazione della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, reca in più punti la segnalazione di danno inerente alla vicenda oggetto del giudizio; e, precisamente, alle pagine 12 e 42 della relazione, nonché nella nota di trasmissione della relazione stessa e nel foglio esplicativo. Inoltre il PM ricorda che nella relazione, a proposito della vicenda Cinefund, viene espressamente riferito sia delle perdite che del successivo scioglimento e conseguente messa in liquidazione. Tale descrizione dei fatti a parere del PM contiene elementi specifici e concreti sufficienti per ipotizzare una fattispecie di danno. Il PM chiede inoltre che venga rigettata

l'eccezione di prescrizione, sia perché - considerando come dies a quo la delibera del CdA di Cinecittà Holding del dicembre 2004, con la quale è stata costituita la Cinefund - l'invito a dedurre contiene tutti gli elementi (l'intimazione a pagare ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.) sia perché il dies a quo del termine prescrizione dell'azione dalla quale prende l'avvio il giudizio non è riferibile alla costituzione della Cinefund, bensì al giorno in cui (9 luglio 2007) l'assemblea di Cinefund SGR spa ha approvato il bilancio finale di liquidazione, nonché il prospetto di riparto da cui risulta il capitale netto (pari ad euro 228.692,03, assegnato all'azionista unico Cinecittà Holding) che è residuo al momento della liquidazione. Nel merito il PM si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione, precisando che la direttiva del Ministero dei Beni culturali (anteriore di quasi due anni rispetto ai fatti di causa) chiedeva a Cinecittà Holding di attivare strategie per favorire nuovi investimenti e favorire la partecipazione di una pluralità di operatori nelle industrie tecniche, ma non precisava di quale strategia in concreto si dovesse trattare. L'iniziativa, insiste il PM, di costituire una società di gestione del risparmio cui affidare la gestione di un fondo di private equity è stata decisa in piena autonomia dalla Cinecittà Holding nel corso della seduta del 16 dicembre 2004, senza aver svolto in precedenza l'analisi del mercato, senza aver adottato un *business plan*, senza, più in generale, aver valutato gli aspetti finanziari e la fattibilità

del *business*. Gli avvocati Cucci, Tortora, Martoretto Marullo e Bussoletti si sono riportati agli atti confermandone le rispettive conclusioni. Tutti gli avvocati insistono per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sul difetto di giurisdizione e sulla nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione, nonché dell'eccezione preliminare relativa alla prescrizione. In particolare, l'avvocato Cucci insiste per il difetto di giurisdizione nei confronti del Martinelli nella sua qualità di amministratore delegato di Cinefund. Al riguardo rammenta che la Corte di Cassazione (Sent. n. 26806/2009) ha statuito che il socio pubblico (nella specie Cinecittà Holding) qualora si senta danneggiato dal comportamento dell'amministratore della società controllata (Cinefund) deve proporre le azioni civilistiche dinanzi al giudice ordinario. Nel merito tutti gli avvocati insistono per l'assoluzione dei convenuti, perchè il fallimento dell'operazione è dipeso soltanto dal nuovo orientamento adottato in merito dal nuovo Governo. L'avvocato Bussoletti, infine chiede una considerazione differente della posizione del dott. Ventura e del prof. Alberoni che sono, il primo, un esperto di cinema e, il secondo, un famoso sociologo ma i quali non posseggono una preparazione giuridica ed economica specifica in materia di Società di Gestione del Risparmio.

#### **Considerato in diritto**

In via pregiudiziale il Collegio è chiamato a decidere in merito all'eccezione di nullità degli atti istruttori e della citazione.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo si concorda con il PM circa la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti della notizia specifica e concreta di danno.

Nella relazione della Sezione del Controllo Enti di questa Corte dei Conti, la vicenda Cinefund viene descritta nel dettaglio e, in particolare, viene descritta la situazione di dissesto finanziario soltanto dopo due anni dalla costituzione. Nella nota di trasmissione alla Procura Regionale, poi, la Sezione di controllo segnala espressamente la vicenda Cinefund SGR per le azioni di competenza dell'ufficio requirente.

Ciò premesso, il Collegio, quindi, non può che confermare l'ormai consolidato indirizzo della Sezione Giurisdizionale per il Lazio, secondo il quale una notizia di danno è da considerarsi specifica ove "si riferisca a fatti determinati" e concreta "nel senso che riguardi fatti connessi alla realtà e non ipotetici". Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Sezione l'istruttoria della Procura Regionale è "finalizzata all'accertamento della consistenza della fattispecie di danno, cioè della sua serietà, certezza e precisione ed all'acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: responsabili del danno, rapporto di causalità fra evento e responsabili, elemento psicologico" (Sez. Lazio ord. n. 470/2010). Nella specie, appare quasi ovvio che la segnalazione della Sezione del controllo si riferisca a fatti determinati, ma

che, soprattutto, sia fornita degli elementi di serietà, certezza e precisione, anche in considerazione dell'ufficio da cui proviene.

Per tali ragioni, l'eccezione va respinta.

Infondata si appalesa l'eccezione di difetto di giurisdizione relativamente agli amministratori di Cinecittà Holding.

Cinecittà Holding, non solo è società a intera partecipazione pubblica, ma, come ricordato dal PM all'odierna udienza, è sottoposta ai poteri di vigilanza del Ministero dei Beni Culturali, che si esplicano attraverso la nomina dei componenti del CdA e del Collegio sindacale, l'approvazione preventiva dei programmi delle attività sociali, quale, ad esempio, il programma della produzione e della distribuzione delle opere cinematografiche di interesse culturale, nonché le direttive ministeriali. Cinecittà Holding ha indiscutibilmente natura pubblica, anche in relazione agli scopi sociali di sviluppo del cinema e dell'industria della comunicazione che persegue.

Ora, nel presente giudizio la Procura ha chiamato i componenti del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Holding in relazione alla loro presunta mancata attenta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla costituzione di Cinefund. Questa causa petendi, considerata anche la totale natura pubblica del capitale appostato da Cinecittà H., non può non ricadere nella giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica assegnata dalla Costituzione (art. 103) alla Corte dei Conti. E' da

rilevare, peraltro, che nel presente giudizio non si incide minimamente sulla potestà discrezionale insindacabile degli organi di direzione di un ente pubblico. Non è infatti in discussione la possibilità per la società di costituire una società di gestione del risparmio ma sono in discussione le modalità con le quali questa scelta è stata adottata. In altri termini e a titolo di esempio, il giudice contabile non potrebbe decidere circa la responsabilità di amministratori comunali in ordine alla scelta di costruire una scuola, anziché un municipio (a meno che sussistano dei fondi vincolati allo scopo) ma può sempre decidere in ordine ai danni che deriverebbero dalla cattiva formazione del contratto di appalto di lavori e/o dalla cattiva esecuzione dell'opera. Qui si discute esclusivamente circa la presunta cattiva formazione della decisione di costituire la Cinefund SGR e non anche della possibilità di adottare la decisione stessa.

Discorso differente va affrontato per il Martinelli.

Il collegio condivide la prospettazione della Procura Regionale in ordine all'incardinamento del Martinelli, nella sua qualità di consulente, nell'organizzazione di Cinecittà Holding. Egli anche se non è stato colui che ha proposto la delibera, è stato certamente l'autore e illustratore del progetto e quindi colui che ha contribuito in modo sostanziale a formare la volontà deliberativa del CdA di Cinecittà Holding.

In questa veste egli è sicuramente sottoposto alla giurisdizione

della Corte dei Conti.

A tal riguardo, risulta non inopportuno rammentare la giurisprudenza sulla teoria del "rapporto di servizio" come relazione funzionale tra soggetto privato ed ente pubblico, determinata dall'inserimento - in via autoritativa o convenzionale - del privato nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell'azione amministrativa. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2001, n. 340, ha ritenuto la provvista di giurisdizione da parte del giudice contabile in caso di provata esistenza della predetta correlazione. Anche la Cassazione ha aderito alla tesi del "rapporto di servizio in senso lato" incardinando la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori e del collaudatore di opera pubblica (Cassazione civile, SS.UU., 11 aprile 1994, n. 3358; id., 5 aprile 1993, n. 4060).

La stessa impostazione, invece, non può valere riguardo al periodo in cui il Martinelli è stato Amministratore Delegato della Cinefund. La giurisprudenza della Cassazione, riferita dalla difesa del Martinelli (in particolare la sentenza n. 26806/2009) ha chiarito che nel caso in cui il socio pubblico di una società subisca dei danni a causa degli illeciti comportamenti dell'amministratore deve attivare le azioni sociali previste dal codice civile, restando esclusa l'azione del PM contabile.

Il Collegio reputa, pertanto, che, limitatamente a questo profilo

l'eccezione vada accolta e, conseguentemente, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento agli addebiti contestati al sig. Michael Martinelli nella sua qualità di amministratore delegato della Cinefund.

Infondata è infine l'eccezione di prescrizione dell'azione. Nella fattispecie, il Collegio è dell'avviso che il dies a quo della prescrizione decorra dal giorno (23 ottobre 2007) in cui è stata emessa la determinazione della Sezione del Controllo Enti (n. 72/2007) con la quale è stato approvato il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding. A quella data, infatti, si è concluso il procedimento del controllo e, conseguentemente, si è concretata quella necessaria pubblicità al fine dell'avvio delle azioni di competenza della Procura Regionale similmente a quanto avviene per le denunce provenienti dalle Procure della Repubblica (art. 129 disp att. Cpp).

Al riguardo è da considerare che tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale esercitate dalla Corte dei Conti sussiste una netta separazione, al fine di evitare qualsiasi tipo di interferenza durante lo svolgimento delle funzioni stesse. Al riguardo la Corte Costituzionale (sent. n. 29/1995) ha rilevato che "è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiché, una volta che abbia avuto comunque conoscenza di

un'ipotesi di danno, non può esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilità. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili "diritti della difesa", garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti ai sensi delle disposizioni contestate potessero essere utilizzati anche in sede processuale (acquisizioni che, allo stato, devono avvenire nell'ambito della procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994)". In tale contesto, è indubbio che soltanto con la comunicazione del risultato del controllo su Cinecittà Holding, la Procura Regionale ha avuto la possibilità di svolgere l'attività istruttoria in ordine alla segnalazione della Sezione del Controllo Enti.

Ad ogni buon conto, rientrando la fattispecie, in senso lato, nell'ipotesi di responsabilità indiretta, è condivisibile anche l'argomentazione del PM che individua il dies a quo nel giorno di approvazione del bilancio finale di liquidazione di Cinefund, momento in cui si è effettivamente realizzato il danno per Cinecittà Holding.

Per tali ragioni, anche l'eccezione di prescrizione va respinta.

Nel merito la domanda è fondata.

Il Collegio condivide le argomentazioni della Procura Regionale a sostegno della domanda con specifico riferimento alla scelta di

costituire una società di gestione del risparmio senza aver preventivamente accertato la fattibilità del progetto e, in particolare, l'effettiva sussistenza di sottoscrittori. Al riguardo, si ripete che, in questa sede, non è la scelta che viene contestata, bensì le modalità di attuazione della medesima e, dunque, anche se la decisione di costituire Cinefund fosse stata attuata, come deducono i convenuti, in applicazione di una direttiva del Ministero vigilante, non sussisterebbero i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro all'epoca competente. Peraltro, la direttiva del Ministro Urbani del 2002 non imponeva a Cinecittà Holding di costituire una Società di gestione del risparmio, bensì, come ricordato dal PM all'odierna udienza, di attivare strategie per favorire nuovi investimenti e la partecipazione di una pluralità di operatori nelle industrie tecniche, ma non precisava di quale strategia in concreto si dovesse trattare.

Ora, a prescindere dalla totale carenza di istruttoria circa gli strumenti necessari alla valutazione dei rischi (l'analisi di mercato e l'analisi *swot*, ad esempio, citate dal PM), è indubbio che gli amministratori di Cinecittà Holding avrebbero dovuto, al momento della costituzione di Cinefund, accertare la fattibilità dell'operazione, accertare cioè che prima della costituzione già esistessero sia gli investimenti pubblici che quelli privati e non, come è accaduto nella realtà, che fossero mere dichiarazioni di intenti.

D'altra parte, gli stessi convenuti rilevano che i primi stanziamenti in favore di Cinefund sono del luglio 2005, sei mesi dopo la costituzione della società (cinque milioni di euro inseriti nel programma di spesa della società Arcus spa, peraltro mai liquidati) e che fino alla loro permanenza nella carica (dicembre 2005) nessuna altra somma da enti pubblici o privati è stata stanziata in favore di Cinefund.

A parere del Collegio ciò dimostra l'avventatezza dei convenuti che, al momento della costituzione di Cinefund non avevano nessuna sicurezza circa il reperimento degli investimenti. Ciò, tanto più se, come sostengono i convenuti, l'operazione era stata prescritta dal Ministero vigilante.

Prima che essere principio di sana gestione economico-finanziaria, è principio di buon senso impegnare con estrema cautela il denaro quando si tratta di operazioni finanziarie. Infatti, se pur rientra nella fisiologia degli investimenti finanziari un certo margine di aleatorietà, è indubbio che gli amministratori di un ente pubblico prima di impegnare un milione di euro dovrebbero accertarsi che sussistono quantomeno i presupposti perchè l'attività di investimento abbia inizio.

Nella specie i componenti del CdA prima di costituire Cinefund avrebbero dovuto verificare che il Ministero dei Beni culturali, non soltanto in linea di massima, assentisse alla costituzione di una società di gestione del risparmio, ma che desse concrete assicurazioni (in altre parole, desse dimostrazione dell'esistenza

delle somme necessarie) circa il reperimento degli investimenti necessari per l'avvio effettivo della società.

Tale verifica avrebbe dovuto essere compiuta prima ancora della costituzione di Cinefund e prima del versamento del capitale di un milione di euro.

Gli amministratori invece si sono affidati al Martinelli senza porsi la domanda più semplice, domanda che ogni amministratore deve porsi (domanda per la quale non c'è bisogno certo di una laurea in economia), circa l'effettiva disponibilità (o perlomeno la disponibilità entro breve termine) dei finanziamenti necessari per avviare qualsiasi impresa.

Invece ad un anno dalla costituzione di Cinefund ancora si discuteva su quali enti dovessero partecipare al fondo.

Per tali ragioni, si ritiene sussistere, nella vicenda de qua, la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Holding spa.

Tuttavia, il Collegio reputa che il danno addebitabile agli amministratori debba essere ridotto in ragione della circostanza che il loro mandato si è concluso nel dicembre del 2005 e che, ancorchè in grave ritardo e solo in parte, avevano comunque iniziato ad ottenere quelle disponibilità e quelle assicurazioni circa gli investimenti pubblici. A tal riguardo, il Collegio valuta equa una riduzione del 20% rispetto alla domanda della Procura Regionale. Perciò la cifra complessiva addebitabile agli amministratori di Cinecittà Holding ora assomma ad euro 370.227,84

(quote di 46.278,48 a ciascuno amministratore).

E' da accogliere la domanda anche nei confronti del Martinelli che, nella sua qualità di consulente incaricato di redigere uno studio di fattibilità per la costruzione di un fondo di investimento di *private equity*, non ha tenuto conto innanzitutto della circostanza che, trattandosi di ente pubblico e, in particolare, di ente pubblico che si occupa di cinema, non sarebbe stato così facile il reperimento degli investimenti pubblici.

Nell'analisi dei rischi avrebbe dovuto considerare non soltanto il mercato di riferimento ma anche, e soprattutto, la natura dell'ente unico azionista, nonché la sussistenza di concrete possibilità di ottenere in breve tempo investimenti per almeno 50 milioni di euro per avviare l'attività di finanziamento delle produzioni cinematografiche.

Come già riferito con riguardo agli amministratori di Cinecittà Holding, la verifica della sussistenza della effettiva disponibilità di investimenti sia pubblici che privati avrebbe dovuto essere effettuata ancor prima della costituzione di Cinefund e il Martinelli aveva il dovere di informare correttamente gli amministratori e di prevedere nello studio di fattibilità l'ipotesi di mancato reperimento dei finanziamenti.

Da parte del Martinelli, il Collegio ritiene che vi sia stata una gravissima sottovalutazione degli scenari finanziari correlati agli investimenti pubblici e alla capacità e alla volontà degli enti pubblici del settore e di enti privati di investire nella

produzione cinematografica.

A parere del Collegio egli ha gravi responsabilità anche come A.D. di Cinefund, ma in questa veste, come precedentemente evidenziato, non sussiste la giurisdizione di questa Corte dei Conti.

Anche per il Martinelli, il Collegio, in considerazione della maggiore rilevanza degli addebiti nella fase costitutiva di Cinefund, reputa equo ridurre il danno richiesto nella domanda introduttiva in misura del 20% (da cui risulta una quota pari a 246.818,56).

Per queste ragioni, nei limiti indicati, la domanda va accolta e, conseguentemente, i convenuti vanno condannati al pagamento della complessiva somma di euro 617.046,40, comprensiva della rivalutazione monetaria, nelle seguenti quote: i signori Fuscagni, Livolsi, Alberoni, Galoppi, Usai, Ventura, Lofoco, Soldi ad euro 46.278,48 ciascuno, il signor Martinelli alla somma di euro 246.818,56.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

**CONDANNA**

I convenuti al pagamento, in favore della società Cinecittà Holding, della somma di euro 617.046,40, comprensiva di rivalutazione monetaria, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al

soddisfo, secondo le seguenti quote:

Carlo Fuscagni euro 46.278,48;

Ubaldo Livolsi, euro 46.278,48;

Francesco Alberoni, euro 46.278,48;

Giovanni Galoppi, euro 46.278,48;

Alessandro Usai, euro 46.278,48;

Francesco Ventura, euro 46.278,48;

Michele Lofoco, euro 46.278,48;

Filippo Antonio Soldi, euro 46.278,48;

Michael Martinelli, euro 246.818,56.

#### **CONDANNA**

I convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.841,30 (tremilaottocentoquarantuno/30).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2010.

Il Cons. est.

Il Presidente

F.to Andrea Lupi

F.to Salvatore

Nottola

Deposito del 28/12/2010

P. IL DIRIGENTE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'  
F.to Dott. Francesco MAFFEI